

(N. 194)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDERLINI e PASTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1976

Istituzione di una Commissione di indagine e di studio
sui problemi dei codici militari e sull'organizzazione
della giustizia militare

ONOREVOLI SENATORI. — Da varie parti, nel corso del dibattito che da vario tempo si svolge in Italia sui problemi delle forze armate, è stato sollevato il problema dei codici militari. I codici, come è noto, risalgono al 1928 e portano evidente il loro marchio di origine fascista.

Tra gli studiosi è aperta anche una discussione sull'ordinamento della nostra giustizia militare, ordinamento che va certamente anch'esso rivisto alla luce dei principi della nostra Costituzione.

È per queste ragioni che viene presentato il presente disegno di legge che prevede, all'articolo 1, l'istituzione di una commissione di indagine e di studio. Sarà bene chiarire che non si tratta di una commissione

d'inchiesta che ripeta i suoi poteri dell'articolo 82 della Costituzione. Si tratta invece di una commissione di indagine e di studi che riferisca al Parlamento sulle questioni precedentemente illustrate.

Gli articoli 2 e 3 nulla innovano rispetto a quanto stabilito con precedenti leggi per analoghe commissioni di indagine e di studio.

Il fine che i presentatori si propongono è di modesta portata: fare in modo che da tutto il dibattito in corso si tragga, almeno, il frutto di una analisi approfondita di alcuni strumenti fondamentali che condizionano lo sviluppo di quello « spirito democratico » che, in forza dell'articolo 52 della Costituzione, deve presiedere alla vita e all'ordinamento delle nostre forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una commissione di indagine e di studio, composta da 15 senatori e 15 deputati, designati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, con lo scopo di presentare al Parlamento, entro un anno dalla costituzione della commissione stessa, una o più relazioni sui seguenti argomenti:

1) adeguamento dei codici militari allo spirito democratico della Costituzione della Repubblica;

2) adeguamento dell'ordinamento della giustizia militare allo spirito democratico della Costituzione della Repubblica.

Art. 2.

La commissione elegge nel suo seno l'ufficio di presidenza. Essa può avvalersi dell'opera di esperti ed è autorizzata a convocare membri delle forze armate e funzionari dello Stato che possano riferire su questioni generali o particolari.

La commissione è autorizzata a chiedere anche relazioni scritte.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della commissione sono, in parti uguali, a carico del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.